Monza 23/06/21

Alla c.a. di:

Ministero della Transizione Ecologica

Presidenza Commissione Industria Camera e Senato

Presidenza GSE

Ministero della Cultura

Presidenza Commissione Ambiente Camera e Senato

Oggetto: Provvedimenti urgenti per miglioramento del DM FER 1

La presente per conto di ITALIA SOLARE, associazione di promozione sociale con circa 600 iscritti (operatori del settore che coprono tutta la filiera, proprietari di impianti fotovoltaici e sostenitori del solare fotovoltaico), finalizzata alla promozione delle fonti rinnovabili e in particolare della fonte fotovoltaica.

Con la presente si intende evidenziare la necessità di immediati interventi per consentire l'operatività degli incentivi attualmente previsti dal DM 4 luglio 2019 (DM FER 1) e far sì che possa perlomeno iniziare il percorso di raggiungimento dei target europei di produzione di energia a fonte rinnovabile, che oggi è oggettivamente bloccato da procedure troppo lunghe e complicate, oltre che da norme non chiare e interpretate in modo troppo restrittivo.

Come noto nelle ultime due sessioni previste dal DM FER 1, il numero di progetti FV ammessi alle procedure di registro e di asta sono nettamente inferiori alle aspettative degli operatori.

A fronte degli obbiettivi del Trattato di Parigi, del PNIEC e della direttiva 2001/2018 è evidente che si pone un problema di adeguatezza sia della normativa di riferimento, che delle modalità di gestione del procedimento, che non riescono a supportare nella misura necessaria l'attesa crescita delle fonti rinnovabili.

Riteniamo che le cause di questa situazione siano individuabili in quanto segue. Per quanto attiene ai registri:

(i) mancata spinta all'attuazione delle semplificazioni previste nel DL 76/2020. Molti Comuni si rifiutano di applicare la DILA alla costruzione delle cabine per la connessione degli impianti a tetto e tuttora non è chiaro se la DILA per i nuovi impianti si applichi o meno in presenza di un vincolo paesaggistico sul tetto. Su questi punti abbiamo richiesto chiarimenti e l'emissione di una circolare applicativa da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (ns. allegato 1), ma ad oggi non abbiamo ancora ricevuto alcun riscontro;

(ii) arco temporale troppo limitato dello strumento FER 1, che prevede l'ultima procedura in autunno 2021. In proposito è stato presentato un progetto di legge che per comodità si riallega (Allegato 2), che proroga a gennaio 2023 le procedure con 4 nuovi bandi analoghi a quelli dell'attuale FER 1, proroga che riteniamo indispensabile per consentire agli operatori di poter programmare i propri investimenti in fonti rinnovabili per l'anno 2022. In un'altra proposta inviata nel mese di novembre (Allegato 3) si è poi proposto di dare un segnale strategico di continuità agli incentivi prevedendo che con le modalità che di volta in volta saranno individuate dai ministeri competenti si garantisca un percorso di incentivazione almeno fino al 2025;

(iii) l'incentivo supplementare per l'amianto è troppo basso e non è sufficiente a coprire i costi di rimozione dell'amianto. Dovrebbe essere garantito un premio di almeno 50 euro/MWh e il premio amianto dovrebbe essere garantito anche per gli impianti ad asta che il DM pone superiori a 1 MW. Gran parte dei vecchi stabilimenti industriali hanno tetti di dimensioni rilevanti che sono ingiustificatamente esclusi dal beneficio per il fatto che gli impianti in sostituzione dell'amianto supererebbero la potenza di 1 MW. Si evidenzia che nel DM 5 luglio 2012 a fronte di valori incentivanti ben più alti veniva riconosciuto un premio di 30 euro/MWh. Nel DM 5 maggio 2011 Art. 14.1 Lettera c) il premio bonifica amianto era di 50 euro/MWh e i costi per la rimozione dell'amianto non si sono ad oggi ridotti. Si allega (Allegato 3) la proposta di legge già a suo tempo

presentata per garantire questa maggiore premialità e consentire l'accesso anche alle aste degli impianti in sostituzione dell'amianto;

(iv) molti impianti potrebbero essere installati su tetti su cui ci sono altri impianti o in zona limitrofa ad aree dove ci sono altri tetti. Ad oggi il divieto di potenziamento e le modalità con cui viene applicata la disciplina degli artati frazionamenti impediscono di fatto di installare impianti incentivati in queste situazioni. Si richiede dunque di eliminare con effetto immediato il divieto di accesso agli incentivi FER 1 per i potenziamenti degli impianti esistenti stabilito con il DM 4 luglio 2019 e si fa presente che la disciplina dell'artato frazionamento sui tetti interpretata nello stesso modo in cui è interpretata per gli impianti a terra di fatto sta imponendo rigidità che non consentono di arrivare ad una adeguata remunerazione degli investimenti.

(v) in generale il 20% e più di domande respinte per gli impianti a registro A, evidenzia che è necessario:

a. individuare il supporto e l'assistenza agli operatori come priorità assoluta;
b. semplificare le regole operative che per la loro complessità e per l'impossibilità di sanare in corso d'opera eventuali errori formali sono una barriera d'accesso per chi non ha risorse eccessive da dedicare ai consulenti e per gli operatori non nazionali. Si chiede dunque che vi sia un atto di indirizzo da parte del Parlamento o del Ministero che preveda come obbiettivo prioritario l'assistenza agli operatori per la prevenzione di errori formali, nonché la semplificazione delle regole. A titolo esemplificativo si evidenzia che sarebbe più semplice fare firmare nel portale per l'accesso agli incentivi un impegno a non iniziare i lavori prima dell'aggiudicazione piuttosto che richiedere tale indicazione nella richiesta di titolo edilizio, che non prevede invece nella propria modulistica tale indicazione.

(vi) si evidenzia poi la necessità di aggiornare anche alla luce delle esperienze internazionali i bandi per le FER, facendo sì che le FER incentivate possano dare anche un adeguato contributo di flessibilità al sistema. In tal senso si chiede di prevedere contingenti riservati e con speciali premialità per gli impianti a FER abbinati a sistemi di accumulo così da arrivare a incentivare almeno il 25% della

quantità di accumuli prevista al 2025 dal PNIEC con questa modalità. In proposito in Allegato 3 si ripropone la proposta già a suo tempo avanzata;

(vii) si evidenzia anche che, nell'ottica di una revisione e ottimizzazione dello strumento del DM FER 1, si ritiene opportuno tenere conto della necessità di garantire ricavi prevedibili nel tempo per la potenza aggiuntiva installata a seguito di iniziative di repowering sugli impianti esistenti, attività che favoriscono significativi investimenti in nuova capacità fotovoltaica a parità di utilizzo del suolo (Cfr. ns. proposta allegata sub allegato 3);

Negli allegati si trovano in dettaglio tutte le proposte già presentate. Si coglie altresì l'occasione per suggerire altre due proposte di miglioramento che nel frattempo gli operatori del settore ci hanno evidenziato:

(i) CESSIONE DEL CREDITO. Per consentire il finanziamento in leasing e in project finance dei progetti FV che accedono alle procedure di asta e registro previste dal DM FER 1, è auspicabile che nel modificare il decreto in oggetto si dia la concreta possibilità di utilizzare la "cessione del credito", strumento tra l'altro previsto e ampiamente utilizzato per il finanziamento dei progetti FV incentivati con i Conto Energia.

(ii) DEFINIZIONE POTENZA NOMINALE DI IMPIANTO FV. Si ritiene importante prevedere la modifica della definizione di "**potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un impianto fotovoltaico**". Allo stato attuale tale definizione è assunta pari a quella della "potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un generatore fotovoltaico" e "*determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate in Condizioni di Prova Standard (STC)".* Tale definizione comporta la quantificazione di una potenza del tutto teorica e spesso alquanto diversa da quella massima effettivamente producibile dall'impianto fotovoltaico lato CA e che realmente incide nelle logiche di dimensionamento progettuale nonché di impegno di capacità di trasporto nelle reti con obbligo di connessione di terzi. A tal proposito si nota che la definizione di potenza nominale di un generatore fotovoltaico è **univocamente definita a livello comunitario** dal Regolamento Europeo UE 2016/631, cosiddetto RfG

(Requests for Generators). Tale definizione è inoltre correttamente ripresa al **punto 3.69** a pagina 17 della norma CEI 0-16 e al **punto 3.53 a pagina 15** della Norma CEI 0-21.

Si richiede che tali proposte siano urgentemente prese in considerazione e venga aperto un tavolo che consenta di coniugare le legittime esigenze di tutela con l'inevitabile necessità di non interrompere l'installazione di impianti a fonte rinnovabile.

I continui richiami alla rivoluzione verde assumono significato solo se il comportamento è conseguente e si consenta immediatamente di effettuare nuove installazioni.

Ad oggi purtroppo i risultati del FER 1 evidenziano che non si consente di avviare la transizione energetica.

Per dare concretezza a tutto quanto sopra Vi invitiamo a una riunione in videoconferenza da tenersi urgentemente in cui discutere in modo molto concreto le nostre proposte.

Distinti saluti.

Paolo Maria ROCCO VISCONTINI

Presidente ITALIA SOLARE

- *Allegato 1 Lettera a MiSE per chiarimenti su DL semplificazioni*
- *Allegato 2 proposta di legge per proroga FER 1 a gennaio 2023*
- *Allegato 3 Proposte di legge per ottimizzazione meccanismo FER 1*

Spettabile Ministero Sviluppo Economico

Dott.ssa Sara Romano

Monza 4 gennaio 2021

Oggetto: Individuazione aree idonee per installazione impianti da fonti rinnovabili – sollecito per risposta a nostra lettera del 5 novembre 2020.

Spettabile Dottoressa Romano,

la presente per rappresentarvi la richiesta della esponente associazione di essere coinvolta nelle audizioni e riunioni del procedimento in corso ai sensi dell'**Articolo 50 del DL 76/2020** per individuare le infrastrutture energetiche che possono beneficiare di procedure autorizzative "fast track" a livello statale per l'attuazione del PNIEC.

Riteniamo che l'esperienza dei nostri associati possa consentirci di dare utili indicazioni riguardo la effettiva efficacia delle misure che si intendono porre in essere.

Evidenziamo poi che non abbiamo avuto riscontri alla nostra precedente missiva che si allega e che evidenziava la necessità di dare attuazione alle disposizioni degli **Articoli 56 e 62 del DL 76/2020** con alcuni chiarimenti di dettaglio, senza i quali si rischia di togliere significato ai nuovi istituti come la denuncia di inizio lavori asseverata.

Vi chiediamo la disponibilità ad un incontro via teams con i vostri uffici con riguardo alle istanze di cui sopra pregando di darci le vostre cortesi disponibilità.

Distinti saluti.

Paolo M. Rocco Viscontini

Presidente ITALIA SOLARE

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

A.C. 2845

EMENDAMENTO

Art. 12

Proposto da SEN. GIROTTO

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono adottati ulteriori bandi relativi alle procedure di asta e registro di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186, fino al 31 gennaio 2023, secondo modalità e tempi di cui al medesimo articolo 4.»

RIF. NORMATIVI

Ministero dello sviluppo economico
D.M. 04/07/2019
Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici onshore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.

Art. 4. Modalità e tempi di svolgimento delle procedure di asta e registro

1. Fermo restando il limite di applicazione di cui all'art. 1, comma 2, il GSE pubblica i bandi relativi alle procedure di asta e registro secondo le scadenze indicate in Tabella 1 e secondo le seguenti modalità:

a) il periodo di presentazione delle domande di partecipazione è di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando indicata in Tabella 1;
b) la graduatoria è formata e pubblicata sul sito web del GSE entro novanta giorni dalla data di chiusura dei bandi.

N. procedura	Data di apertura del bando
1	30 settembre 2019
2	31 gennaio 2020
3	31 maggio 2020
4	30 settembre 2020
5	31 gennaio 2021
6	31 maggio 2021
7	30 settembre 2021

Tabella 1

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al comma 1, il produttore invia al GSE:

a) copia della documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti generali di cui all'art. 3;

b) documentazione necessaria a comprovare il possesso delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità di cui ai Titoli II e III, ivi compresa l'eventuale richiesta di applicazione del criterio di cui all'art. 9, comma 2, lettera f);
c) documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti specifici per la partecipazione alle procedure d'asta.

3. La richiesta di cui al comma 2 è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

4. Entro la data di pubblicazione della graduatoria, il GSE, attraverso l'esame della documentazione presentata ai sensi del comma 2, accerta il possesso dei requisiti generali e specifici ovvero delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità. Restano fermi gli eventuali successivi controlli di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Proposte di modifiche normative per il Decreto FER 1 e per l'utilizzo di aree industriali

1. All'Articolo 24 comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono aggiunte infine le seguenti lettere:

"i-quater) nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato dovranno essere previsti bandi con cadenza quadrimestrale fino al 31 dicembre 2025 per l'incentivazione della produzione di almeno 800 MWp di nuova potenza di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per ciascun bando, con tariffe fissate per durata almeno biennale. In relazione alle risorse impegnate nei bandi già previsti e non assegnate saranno previsti bandi straordinari aggiuntivi con mantenimento delle tariffe originariamente previste per la potenza non assegnata.

In tali contingenti sarà ammessa con tariffe specificamente stabilite in misura ridotta del 10 % anche la incentivazione di potenziamenti di impianti fotovoltaici esistenti.

I quinquies) il termine per l'entrata in esercizio degli impianti al fine del raggiungimento delle tariffe incentivanti non potrà in alcun caso essere inferiore al termine per il completamento degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore di rete e in ogni caso a 36 mesi. Tale previsione si applica anche per gli impianti già ammessi alle tariffe incentivanti;

I sexies) verranno previsti contingenti separati con apposite tariffe per impianti che siano installati congiuntamente a sistemi di accumulo idonei a svolgere specifici servizi, con l'obbiettivo di incentivare entro il 2025 con tali incentivi almeno il 25 % della quantità di accumuli previsti dal PNIEC;

- - - - - - - - -

2. All'Articolo 65 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 [divieto di incentivazione di impianti in area agricola] convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 ter è inserito il seguente:

"1 quater. Il comma 1 non si applica altresì alle sezioni di impianti solari fotovoltaici che costituiscano potenziamento di impianti già incentivati, gli impianti in zona agricola saranno però incentivati con la previsione di contingenti separati e tariffe differenziate".

- - - - - - - - -

3. All'Articolo 24 comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 i bis è aggiunto quanto di seguito:

"3) alla produzione degli impianti fotovoltaici installati a seguito della rimozione dell'amianto sarà assegnato un premio pari a Euro 50 MWh per le procedure di bando che si terranno nel corso dell'anno 2021e tale premio sarà riconosciuto anche agli impianti che partecipano alle

procedure d'asta. Le risorse per tale aumento della incentivazione potranno essere ottenute dagli incentivi non assegnati ad altre categorie d'impianti."

- - - - - - - - -

4 *"Il Ministero dell'Economia e delle Finanze garantisce la messa a disposizione di strumenti di riassicurazione a condizioni di mercato da definirsi con apposito decreto entro 30 giorni, ai soggetti privati che accettino di sottoscrivere strumenti assicurativi o finanziari di copertura del rischio dei grossisti di energia che concludono contratti di durata superiore ai 5 anni per l'acquisto di energia elettrica o certificati d'origine da impianti o sezioni di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile che non godono di incentivazioni sull'energia prodotta."*

- - - - - - - - -

5. All'Articolo 6 del D. Lgs 28/2001 è aggiunto il comma 9-bis come di seguito:

"9-bis. *Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale ovvero nei siti di interesse nazionale con le caratteristiche di cui all'Articolo 65 comma 1 bis del Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ovvero nella discariche, lotti discarica, cave e lotti di cava con le caratteristiche di cui all'articolo 65 comma 1 ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. Le soglie di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'Articolo 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si intendono per questa tipologia di impianti alzate a 10 MW purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'Articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale. Trascorsi 30 giorni dal deposito di tale relazione senza che vi siano determinazioni negative il progetto si intenderà escluso sulla base di quanto riportato nella relazione dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale. Le Regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste entro 15 giorni e una sola volta*".